



COMUNE DI VINOVO

(Città metropolitana di Torino)

Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 10048
C.F. e P. IVA 01504430016

Tel. (011) 9620416
Fax (011) 9620430

CHIARIMENTO N. 7 DEL 24/11/2025

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E ANIMAZIONE CULTURALE DELLA BIBLIOTECA CIVICA dal 01/01/2026 al 31/12/2028 - CIG: B8E317C62D

QUESITO 1: Come chiarito in sede di quesito, è stato precisato che gli attuali due operatori in servizio risultano in possesso dei requisiti richiesti. Tuttavia, ci viene contestualmente indicato che in sede di offerta tecnica non potremo dichiarare di fare riferimento a tali operatori, in quanto – pur in presenza della clausola di salvaguardia – non vi sarebbe certezza sulla loro permanenza nel servizio.

Riteniamo che tale impostazione generi alcune criticità:

1. Funzione della clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia esiste proprio per garantire continuità occupazionale e consentire agli operatori economici subentranti di fare affidamento sul personale già impiegato, salvo libera scelta degli stessi lavoratori. Impedire all'offerente di indicare in offerta il personale attualmente assegnato sembra vanificare la ratio stessa della clausola.

2. Obblighi asimmetrici e disparità di trattamento

La richiesta di presentare CV alternativi, come se gli operatori attuali non fossero disponibili, impone agli operatori non uscenti un onere aggiuntivo rilevante:

- dover individuare in anticipo un team completo, qualificato e immediatamente disponibile;
- sostenere costi di ricerca e selezione che il gestore uscente non deve affrontare;
- dover “parcheggiare” personale a zero ore in attesa dell'eventuale subentro, oppure sottrarre operatori da altre commesse, aprendo nuove selezioni.

Tutto ciò costituisce una differenza sostanziale di condizioni competitive rispetto all'operatore uscente violando apertamente il principio di parità di trattamento tra i partecipanti.

3. Coerenza con il funzionamento reale del mercato del lavoro

Nel settore dei servizi bibliotecari non è realistico né sostenibile mantenere personale qualificato in attesa di un'incognita assegnazione, né è possibile garantire contingenti di operatori liberi e immediatamente disponibili senza ricadute economiche.

Al contrario, qualora uno o più operatori tutelati dalla clausola non accettassero la prosecuzione del rapporto, l'operatore subentrante sarebbe – come avviene fisiologicamente – pienamente in grado di attivare tempestivamente una selezione sostitutiva, esattamente come farebbe l'attuale gestore in caso di dimissioni o cessazioni.

Alla luce di quanto sopra, chiediamo cortesemente una rivalutazione dell'indicazione fornita in risposta al quesito, permettendo agli operatori economici di fare legittimo riferimento, in sede di offerta tecnica, agli operatori attualmente in servizio, come previsto dalla clausola di salvaguardia senza riferimenti a scenari ipotetici al momento, per definizione, non prevedibili da nessuna delle parti.

RISPOSTA 1: La scelta dell'amministrazione aggiudicatrice di tradurre una modalità esecutiva delle prestazioni in un criterio di valutazione della qualità tecnica dell'offerta non può essere interpretata come necessità per l'offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l'esecuzione delle prestazioni programmate (cfr. Corte giust. UE 8 luglio 2021, in causa C- 295/20); in tal caso l'offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l'impegno dell'offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio; ove possibile e nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell'offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all'aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell'esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione» (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 16 dicembre 2022, n. 11037).



Il R.U.P.

Marcolin dott.ssa Stefania